



Ministero della cultura
Direzione generale Organizzazione
Servizio II

ACCORDO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE A.F.
2023 E RISORSE NON UTILIZZATE NELL'ANNO 2022

L'AMMINISTRAZIONE E LE OO.SS.

- VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni, recante “*Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge*”, così come modificata dal decreto legge 20 settembre 2015, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2015, n. 182;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- VISTO l'art. 18 del CCNL 1998/2001;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, recante “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”;
- VISTO l'accordo concernente l'individuazione dei profili professionali del Ministero per i beni e le attività culturali, sottoscritto in data 20 dicembre 2010 tra l'Amministrazione e le OO.SS., e successive integrazioni;
- VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”, in base alla quale è necessario garantire la rotazione dei dipendenti che operano in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione;
- VISTA la legge 27 dicembre 2017 n. 205, e, in particolare, l'art. 1, comma 315, secondo cui “*In occasione di manifestazioni culturali o altri eventi gestiti o attuati nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato da terzi concessionari o autorizzati ai sensi dell' articolo 115 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le prestazioni svolte dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti in relazione alle predette attività si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. In deroga all' articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le somme destinate alle retribuzioni del personale per ciascuna attività di valorizzazione, manifestazione o evento sono versate dai terzi concessionari o autorizzati, prima dell'inizio delle prestazioni, all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con imputazione ad apposito piano gestionale del pertinente capitolo di spesa, e sono assegnate ai soggetti interessati secondo criteri stabiliti mediante contrattazione collettiva integrativa*”;
- VISTO il decreto del presidente del consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169 recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione*”



Ministero della cultura
Direzione generale Organizzazione

Servizio II

del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il decreto ministeriale 9 dicembre 2010, recante “*Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale del Ministero per i beni e le attività culturali*”;

VISTO il decreto ministeriale 14 settembre 2016, n. 409, recante “*Individuazione dei datori di lavoro del MiBACT ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 81/2008*”, in particolare l’art. 2, lettere g) e h) che individua i funzionari delegati preposti agli uffici di livello non dirigenziale delle Biblioteche e degli Archivi di Stato come datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

VISTO il CCNL 2016-2018 (di seguito “*CCNL 2016-2018*”), sottoscritto in data 12 febbraio 2018;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21 recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 22 recante “*Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali» e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale*”;

VISTO il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, n. 35 recante “*Modifiche al decreto ministeriale 27 novembre 2014, e successive modificazioni, recante Decreto di graduazioni delle funzioni dirigenziali di livello generale*”;

VISTO il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, n. 36 recante “*Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale*”;

VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, convertito, con modificazioni, in legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l’art. 6, il quale prevede, tra l’altro, che “*Il «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura»*”;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, recante: “*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”, ed in particolare l’articolo 6, con il quale si dispone che “*Per assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, (...) entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione (PLAO)*”;

VISTO il decreto ministeriale 22 settembre 2022, n. 345 recante “*Approvazione della Relazione sulla performance anno 2021*” validata dall’O.I.V. in data 23 novembre 2022;



Ministero della cultura
Direzione generale Organizzazione

Servizio II

- VISTO il decreto ministeriale 4 ottobre 2022, n. 360 recante “*Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il triennio 2022-2024*”;
- VISTO il decreto ministeriale del 14 novembre 2022, n. 401, recante “*Ripartizione della dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero della cultura*”;
- VISTO il CCNL 2019-2021 (di seguito “*CCNL 2019-2021*”), sottoscritto in data 9 maggio 2022;
- VISTA la circolare n. 239 del 28 ottobre 2022 della Direzione generale Organizzazione, recante “*Inquadramento nel nuovo sistema di classificazione del personale ai sensi dell’articolo 18, comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni centrali, triennio 2019 – 2021. Trasposizione automatica a decorrere dal 1° novembre 2022*”;
- VISTO l’accordo sottoscritto in data 3 febbraio 2023 pari ad € 29.000.000,00 concernente la ripartizione del Fondo risorse decentrate A.F. 2023 - indennità di turnazione;
- VISTA la circolare n. 7 del 4 aprile 2023 degli Uffici di diretta collaborazione di questo Ministero, recante “*Piano Integrativo di Attività e Organizzazione per il triennio 2023 – 2025*”;
- VISTO l’accordo relativo al superamento del limite di un terzo delle turnazioni festive, sottoscritto in data 24 maggio 2023;
- VISTO l’accordo concernente la definizione delle famiglie professionali e relative competenze nell’ambito dell’ordinamento professionale in attuazione del titolo III del CCNL, comparto Funzioni centrali triennio 2019 – 2021, sottoscritto in data 14 luglio 2023;
- VISTA l’ipotesi di accordo per la ripartizione del fondo risorse decentrate A.F. 2023 e risorse non utilizzate nell’anno 2022, sottoscritta in data 12 aprile 2023;
- VISTA la certificazione dell’Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero della Cultura resa, ai sensi dell’articolo 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001, con nota prot. n. 22635 dell’8 giugno 2023;
- VISTA la certificazione positiva resa dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. n. 47807 del 26 luglio 2023 e dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con nota prot. n. 205400 del 25 luglio 2023;
- RITENUTO di destinare la somma di euro 3.000.000,00 ai Progetti di miglioramento dei servizi culturali ed amministrativi resi dall’Amministrazione all’utenza anno 2023 e risorse non utilizzate nell’anno 2022, a seguito dello stralcio dell’articolo relativo all’indennità di specifiche responsabilità, così come disposto dal Dipartimento della Funzione pubblica nella citata nota;
- VISTO l’ammontare complessivo del Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2023 pari ad € 94.119.735,00 di cui € 65.119.735,00 stanziati sul capitolo 2300 ed € 29.000.000,00 sui capitoli dei diversi Centri di Responsabilità Amministrativa di questo Ministero per l’istituto delle turnazioni;
- VISTE le risorse non utilizzate a valere sull’anno 2022 pari ad € 29.641.017,00;

CONCORDANO QUANTO SEGUE



Ministero della cultura
Direzione generale Organizzazione

Servizio II

Articolo 1

Fondo Risorse Decentrate

1. È approvata la ripartizione del Fondo Risorse Decentrate - A.F. 2023 per una somma pari ad euro 94.119.735,00 come da allegata tabella nei punti A1), A2), A3), A4), A5), A6), A7), A8), A9), A10), A11) e C1)

Articolo 2

Turnazioni, reperibilità e maggiorazioni per lavoro ordinario festivo dei dipendenti non in turno

1. Il sistema delle turnazioni è finalizzato a garantire l'apertura, la tutela e la valorizzazione - come da regolamenti attuativi dell'Amministrazione - di musei, aree archeologiche, siti monumentali, biblioteche, archivi e di particolari sedi di Istituti centrali che erogano servizi culturali al pubblico assimilabili, per obiettivo, ai servizi erogati nei musei, biblioteche e archivi, qualora le altre tipologie di lavoro ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio. È oggetto di confronto, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. a) del CCNL 2019-2021, l'articolazione delle tipologie dell'orario lavoro, ivi compresa l'articolazione dei turni.
2. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, del CCNL 2016-2018, al personale che svolge le prestazioni lavorative in turnazione è corrisposta un'indennità finalizzata a compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro. La predetta indennità è erogata sulla base dell'importo di cui alla lettera A1) della scheda FRD (all.1) pari ad euro 29.000.000,00. La predetta somma, assegnata sui capitoli stipendiali dei diversi Centri di Responsabilità Amministrativa di questo Ministero con Legge di Bilancio 29 dicembre 2022 n. 197, è stata oggetto di apposito accordo, certificato dai competenti organi di controllo, ai sensi dell'art. 40 - bis, comma 2, d.lgs. n. 165/2001.
3. Al personale adibito a regimi d'orario su più turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità si applica la riduzione dell'orario di lavoro a trentacinque ore settimanali a condizione che sia realizzato quanto previsto dall'art. 18, comma 2 del CCNL 2016-2018. A tal fine, sono rimessi alla responsabilità di ciascun datore di lavoro l'accertamento della sussistenza dei presupposti di applicazione dell'istituto in parola, di cui al comma 1 del suddetto art. 18, nonché la corretta attuazione delle modalità di compensazione di cui al secondo comma dell'art. 18 sopra citato, affinché non si determinino costi aggiuntivi diretti e indiretti. La modalità di applicazione della riduzione è definita in sede di contrattazione locale. Le tariffe orarie previste per le diverse tipologie di turno di cui al comma 13, sono applicabili all'istituto in parola in misura proporzionale.
4. Entro il 15 gennaio, ciascun Istituto comunica alla Direzione generale di riferimento, al Segretariato regionale, alla RSU e alle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL 2019-2021, la quota di previsione di spesa per le turnazioni feriali e festive, nonché per la reperibilità.
5. Ciascun Istituto comunica, altresì, alla Direzione generale Bilancio la quota trimestrale di spesa preventiva e consuntiva per le turnazioni feriali e festive, secondo le indicazioni impartite dalla medesima Direzione con circolare.



Ministero della cultura
Direzione generale Organizzazione

Servizio II

6. Il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a dieci.
7. Il turno notturno non si istituisce dove è già presente il servizio di casierato.
8. Si prevede la rimodulazione o la soppressione del turno notturno in presenza di impianti di sicurezza adeguati. Nel caso in cui sia eliminato il servizio notturno in virtù della installazione di impianti di antintrusione o antincendio adeguati, si può ricorrere all'istituto della reperibilità per il personale strettamente necessario.
9. Sono escluse dai turni notturni le donne dal momento dell'accertamento della gravidanza e nel periodo di allattamento fino al compimento di un anno di vita del bambino. È escluso, a domanda, dalla effettuazione dei turni notturni il personale, di cui all'art. 19, comma 9, del CCNL 2016-2018;
10. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue:

	TIPOLOGIA DI TURNO	MAGGIORAZIONE ORARIA	TIPOLOGIA DI TURNO	MAGGIORAZIONE ORARIA
A)	ANTIMERIDIANI E POMERIDIANI FERALI DELLA DURATA DI ALMENO SEI ORE *	17%		
B)	NOTTURNI FERALI	30%		
C)	ANTIMERIDIANI E POMERIDIANI FESTIVI DELLA DURATA DI ALMENO SEI ORE *	70%	ANTIMERIDIANI E POMERIDIANI SUPERFESTIVI (NATALE, CAPODANNO, PASQUA, PRIMO MAGGIO E FERRAGOSTO) DELLA DURATA DI ALMENO SEI ORE	165%
D)	NOTTURNI FESTIVI	50%	NOTTURNI SUPERFESTIVI (NATALE, CAPODANNO, PASQUA, PRIMO MAGGIO E FERRAGOSTO)	80%
E)	ANTIMERIDIANI POMERIDIANI FESTIVI INFRASETTIMANALI	100%		



Ministero della cultura
Direzione generale Organizzazione

Servizio II

	DELLA DURATA DI ALMENO SEI ORE *			
F)	NOTTURNI FESTIVI INFRASETTIMANALI	60%		

* Le tipologie di turnazione con la specifica “di almeno sei ore” sono applicabili all’istituto della riduzione oraria, di cui al comma 3 del presente articolo sempre nel rispetto del criterio della proporzionalità.

Con specifico riferimento alle lett. C) e D) della predetta tabella, qualora il turno festivo o festivo infrasettimanale antimeridiano e pomeridiano o il turno notturno festivo o festivo infrasettimanale ricada nelle giornate di Natale, Capodanno, Pasqua, Primo maggio e Ferragosto (c.d. *superfestivi*) la maggiorazione oraria per le suddette giornate è ulteriormente incrementata rispettivamente nella misura pari al 165% e all’80% e spetta esclusivamente al personale di custodia del Ministero. Pertanto, ai turni *superfestivi* antimeridiani e pomeridiani e ai turni *superfestivi* notturni si applicheranno le tariffe orarie corrispondenti. Per turno antimeridiano e pomeridiano si intende il periodo di lavoro ricompreso dalle ore 6:00 e alle ore 22:00.

Per turno notturno si intende il periodo di lavoro ricompreso dalle ore 22:00 e alle ore 6:00 del giorno successivo.

Per turno notturno – festivo si intende il periodo di lavoro ricompreso dalle ore 22:00 del giorno prefestivo alle ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22:00 del giorno festivo alle ore 6:00 del giorno successivo.

11. Ai sensi dell’art. 19, comma 7, del CCNL 2016-2018, si applicano in sostituzione delle maggiorazioni orarie previste al comma 10 le seguenti tariffe minime qualora le prime dovessero risultare inferiori a quest’ultime:

	TIPOLOGIA DI TURNO	TARIFFA ORARIA MINIMA	TIPOLOGIA DI TURNO	TARIFFA ORARIA MINIMA
A)	ANTIMERIDIANI E POMERIDIANI FERALI DELLA DURATA DI ALMENO SEI ORE *	€ 1,88		
B)	NOTTURNI FERALI	€ 3,32		
C)	ANTIMERIDIANI E POMERIDIANI FESTIVI DELLA DURATA DI ALMENO SEI ORE *	€ 7,74	ANTIMERIDIANI E POMERIDIANI SUPERFESTIVI (NATALE, CAPODANNO, PASQUA, PRIMO MAGGIO E FERRAGOSTO) DELLA DURATA DI ALMENO SEI ORE	€ 18,24
D)	NOTTURNI FESTIVI	€ 5,53		€ 8,84



Ministero della cultura
Direzione generale Organizzazione

Servizio II

			NOTTURNI SUPERFESTIVI (NATALE, CAPODANNO, PASQUA, PRIMO MAGGIO E FERRAGOSTO)	
E)	ANTIMERIDIANI POMERIDIANI FESTIVI INFRASETTIMANALI DELLA DURATA DI ALMENO SEI ORE *	€ 11,05		
F)	NOTTURNI FESTIVI INFRASETTIMANALI	€ 6,63		

* Le tipologie di turnazione con la specifica “di almeno sei ore” sono applicabili all’istituto della riduzione oraria, di cui al comma 3 del presente articolo sempre nel rispetto del criterio della proporzionalità.

12. Al dipendente potrà essere corrisposta l’indennità di turno, di cui al presente comma, esclusivamente per l’attività lavorativa resa in corrispondenza della durata della turnazione.
13. A nessun titolo è consentita l’autorizzazione all’effettuazione dei turni per una spesa superiore al budget assegnato.
14. Per gli Istituti di nuova istituzione si effettua il calcolo in misura proporzionale al personale in servizio.
15. L’importo previsto per un periodo di reperibilità di dodici ore è pari ad euro 18,00.
16. L’indennità di reperibilità non compete durante l’orario di servizio, a qualsiasi titolo prestato.
17. Il limite dei turni di reperibilità al mese, di cui al comma 5 dell’art. 20 del CCNL 2016-2018, è elevabile a seguito di contrattazione locale fino a dodici turni al mese in presenza di motivate e gravi situazioni di necessità e urgenza, fermi restando i limiti imposti dai commi 9, 10 e 11 del presente articolo.
18. La retribuzione relativa all’istituto della reperibilità grava sul budget assegnato per le turnazioni e a nessun titolo è consentito il superamento del medesimo.
19. Sono consentite prestazioni in turnazione superiori alle sei ore e inferiori alle undici ore lavorative, nel rispetto dell’art. 17, comma 4 del CCNL 2016-2018, esclusivamente nei casi in cui, per esigenze organizzative derivanti dalle condizioni strutturali del sito interessato, non sia possibile garantire l’orario ordinario di apertura di cui al comma 1 del presente articolo. Le condizioni di applicazione della presente disposizione sono esclusivamente riferite ai siti la cui allocazione logistica presenti problemi di accessibilità che comportino la necessità di ridurre l’orario di apertura del sito stesso, quali ad esempio, le aree archeologiche prive di illuminazione serale. Il ricorso a questa tipologia è attivato solo a seguito di contrattazione locale, nei modi e nelle forme previsti, nonché nel rispetto degli adempimenti in materia di pubblicità e del budget assegnato. Al personale di cui al presente comma, ai fini della remunerazione del disagio compete l’indennità di cui al comma 13 del presente articolo.
20. Ai sensi dell’art. 21, comma 4, del CCNL 2016-2018, per il lavoro ordinario festivo prestato, su base volontaria, dal dipendente non turnista è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria, di cui all’art. 70, comma 2, lett. a) del medesimo CCNL nella misura del venti per cento.
21. Le risorse economiche relative agli istituti del presente articolo sono destinate alle indennità correlate alle condizioni di lavoro, in particolare: ad obiettive situazioni di disagio, rischio, al lavoro in turno, a



Ministero della cultura
Direzione generale Organizzazione

Servizio II

particolari o gravose articolazioni dell'orario di lavoro, alla reperibilità, alla responsabilità di cui all'art. 50, comma 2, lett. d) del CCNL 2019-2021.

Articolo 3

Posizioni organizzative

1. Tenuto conto di quanto disposto all'art. 15 del CCNL 2019-2021, l'Amministrazione, sulla base della propria organizzazione ed in relazione alle proprie esigenze di servizio, può conferire ai dipendenti dell'Area Funzionari, le indennità di posizioni organizzative derivanti dall'attribuzione di incarichi di natura organizzativa o professionale che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità ed alta professionalità, anche implicanti iscrizioni ad albi professionali.
2. Le risorse economiche relative all'istituto in parola sono destinate ai trattamenti economici riconosciuti ai titolari delle posizioni organizzative, di cui all'art. 50, comma 2 lett. g) del CCNL 2019-2021.
3. L'importo complessivo per la corresponsione delle indennità di posizioni organizzative, di cui al punto A2) della scheda FRD (all.1) è pari ad euro 4.434.834,00.
4. Ciascun Centro di responsabilità, una volta ricevuto il budget complessivo relativo alle indennità di posizione organizzativa, procederà alla ripartizione dello stesso per la retribuzione degli incarichi assegnati presso gli Uffici centrali e gli Istituti afferenti, nel rispetto della seguente tabella:

CENTRI DI RESPONSABILITÀ	POC DIREZIONI GENERALI LORDO DIPENDENTE	POC ISTITUTI LORDO DIPENDENTE	POC TOTALI LORDO DIPENDENTE
BILANCIO	66.000,00	-	66.000,00
ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	120.000,00	1.014.000,00	1.134.000,00
BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE	45.000,00	60.000,00	105.000,00
ARCHIVI	42.000,00	258.000,00	300.000,00
MUSEI	48.000,00	918.000,00	966.000,00
DIGITAL LIBRARY	-	45.000,00	45.000,00



Ministero della cultura
Direzione generale Organizzazione
Servizio II

EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI	21.000,00	30.000,00	51.000,00
CINEMA E AUDIOVISIVO	51.000,00	-	51.000,00
SPETTACOLO	36.000,00	-	36.000,00
ORGANIZZAZIONE	108.000,00	-	108.000,00
SEGRETARIATO	123.000,00	255.000,00	378.000,00
SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE	30.000,00	21.000,00	51.000,00
CREATIVITA' CONTEMPORANEA	51.000,00	-	51.000,00
LORDO DIPENDENTE	741.000,00	2.601.000,00	3.342.000,00
LORDO AMMINISTRAZIONE	983.307,00	3.451.527,00	4.434.834,00

5. Ai fini della determinazione annuale del budget da assegnare a ciascun Centro di responsabilità si terrà conto dei seguenti criteri:
- dato storico;
 - trasversalità delle competenze e funzioni demandate ai singoli Centri di responsabilità;
 - numero di Uffici e Istituti periferici afferenti ai Centri di responsabilità;
 - gestione delle risorse.
6. I valori economici delle retribuzioni di posizione sono individuati come segue:
- **Fascia A:**
 - importo complessivo annuo lordo per dipendente pari ad euro 3000,00 (vi rientrano le posizioni organizzative in relazione alle quali i fattori di apprezzamento delle rispettive aree di valutazione sono prevalenti);



Ministero della cultura
Direzione generale Organizzazione
Servizio II

• **Fascia B:**

- importo complessivo annuo lordo per dipendente pari euro 2.000,00 (vi rientrano le posizioni organizzative in relazione alle quali i fattori di apprezzamento delle rispettive aree di valutazione sono non prevalenti).
7. L'indennità di posizione è compatibile con la fruizione di altre forme di salario accessorio.
 8. La retribuzione di posizione viene corrisposta a seguito della valutazione dei risultati conseguiti dal titolare della posizione organizzativa in relazione agli obiettivi allo stesso affidati ed alle connesse responsabilità, tenendo conto dell'attività di servizio.
 9. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale l'indennità di posizione organizzativa dovrà essere riproporzionata in relazione alla minore durata della prestazione lavorativa.
 10. Ciascun funzionario può essere destinatario di una sola indennità di posizione organizzativa.
 11. L'indennità di posizione organizzativa non è corrisposta ai funzionari con incarico direttivo, di cui all'art. 6 del presente accordo.
 12. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, mobilità del dipendente o qualsiasi altra variazione, l'indennità di posizione organizzativa dovrà essere riproporzionata in relazione all'effettivo svolgimento dell'incarico.
 13. Le Parti si impegnano a verificare, entro il mese di ottobre di ogni anno, il budget utilizzato da ogni Centro di responsabilità.

Articolo 4

Indennità centralinisti non vedenti

1. L'importo complessivo per la corresponsione delle indennità ai centralinisti non vedenti, di cui al punto A3) della scheda FRD (all.1) è pari ad euro 220.000,00.

Articolo 5

Progetto apertura quotidiana con orari ampliati e Progetto produttività ed efficienza

1. Il progetto apertura quotidiana con orari ampliati e il progetto produttività ed efficienza prevedono, rispettivamente, un ampliamento dell'orario di apertura al pubblico, fino a undici ore giornaliere, dei luoghi della cultura e un incremento delle connesse attività tecnico/amministrative di supporto.
2. L'importo complessivo per la corresponsione dei progetti di ampliamento orario e di produttività ed efficienza, pari ad euro 19.000.000,00 di cui ai punti A4) e A5) della scheda FRD (all.1) è erogato al personale - in linea con i criteri individuati dal D.M. 9 dicembre 2010, recante "*Sistema di Misurazione e valutazione della performance del Ministero*" in attuazione di quanto previsto a livello generale dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 - previa verifica e valutazione del Capo d'Istituto, in base alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano Integrativo di Attività e Organizzazione per il triennio 2023 - 2025 del Ministero ed al punteggio attribuito ai comportamenti organizzativi e professionali, nonché al grado di responsabilità e al grado di partecipazione.

Le risorse economiche relative all'istituto in parola sono destinate ai trattamenti economici correlati alla performance organizzativa, di cui all'art. 50, comma 2, lett. a) del CCNL 2019-2021.



Ministero della cultura
Direzione generale Organizzazione
Servizio II

Articolo 6

Indennità per i funzionari con incarico direttivo presso gli Istituti non dirigenziali della DG Archivi e DG Biblioteche e diritto d'autore

1. Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2, lettere g) e h) del decreto ministeriale 14 settembre 2016, n. 409, che individua come datori di lavoro, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., i funzionari preposti agli uffici di livello non dirigenziale nell'ambito della Direzione generale Archivi e Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore (n. 91 Archivi di Stato e n. 25 Biblioteche pubbliche statali), si prevede il conferimento di un'indennità correlata allo svolgimento di attività implicanti particolari responsabilità, ai sensi dell' art. 50, comma 2, lett. d) del CCNL Funzioni Centrali (triennio 2019-2021), utile ad implementare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio bibliografico ed archivistico.
2. L' indennità per i funzionari con incarico direttivo presso gli Istituti non dirigenziali della DG Archivi e DG Biblioteche e diritto d'autore è volta a remunerare l'esercizio delle seguenti attività implicanti:
 - la responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii., e degli adempimenti connessi;
 - la responsabilità relative all'affidamento della sicurezza del patrimonio bibliografico ed archivistico in consegna;
 - la responsabilità connessa alla promozione del benessere organizzativo dei lavoratori;
 - la responsabilità connessa al ruolo di garante dell'attuazione della politica e delle procedure del Sistema di Gestione Integrata della salute e sicurezza sul lavoro all'interno delle strutture di rispettiva competenza.
3. L'importo complessivo per la corresponsione dell'indennità per i funzionari con incarico direttivo presso gli Istituti non dirigenziali della DG Archivi e DG Biblioteche e diritto d'autore, di cui al punto A6) scheda FRD (all.1) è pari ad euro 1.077.524,00. In particolare, tale importo è così ripartito:

ISTITUTI NON DIRIGENZIALI	N. ISTITUTI	IMPORTO LORDO DIPENDENTE	IMPORTO LORDO AMMINISTRAZIONE
ARCHIVI DI STATO	91	637.000,00	845.299,00
BIBLIOTECHE	25	175.000,00	232.225,00
TOTALE	116	812.000,00	1.077.524,00

4. L'indennità in parola è corrisposta a n. 1 funzionario, formalmente incaricato come datore di lavoro per ciascuno degli Istituti non dirigenziali della DG Archivi e DG Biblioteche e diritto d'autore per un totale di n. 116 unità, ed è attribuita nel rispetto delle fasce sottoelencate:
 - **Fascia A:** in questa fascia rientrano i funzionari preposti, formalmente incaricati ad esercitare le funzioni di datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. presso più di un Istituto non dirigenziale nell'ambito della DG Archivi e DG Biblioteche e diritto d'autore;



Ministero della cultura
Direzione generale Organizzazione

Servizio II

- **Fascia B:** in questa fascia rientrano i funzionari preposti, formalmente incaricati ad esercitare le funzioni di datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. presso un solo Istituto non dirigenziale nell'ambito della DG Archivi e DG Biblioteche e diritto d'autore.
5. I valori economici dell'indennità relativa alle Fasce A e B di cui al comma precedente sono individuati come segue:
- **Fascia A:**
 - importo complessivo annuo lordo per funzionario preposto è pari ad euro 9000,00;
 - **Fascia B:**
 - importo complessivo annuo lordo per funzionario preposto è pari ad euro 7000,00.
6. L'indennità in parola è compatibile con la fruizione di altre forme di salario accessorio, ad eccezione dell'indennità di posizione organizzativa e di altri compensi erogati per fattispecie che presentano condizioni e causali formalmente ed oggettivamente identiche a quelle previste per la corresponsione della medesima indennità, al fine di salvaguardare il principio di divieto di cumulo.
7. L'indennità viene corrisposta a seguito della valutazione dei risultati conseguiti dal titolare in relazione agli obiettivi allo stesso affidati, mediante apposita scheda di valutazione redatta da ciascun centro di responsabilità, tenendo conto del periodo di effettivo svolgimento dell'incarico.

Articolo 7

Progetti di miglioramento dei servizi culturali ed amministrativi resi dall'Amministrazione all'utenza anno 2023 e risorse non utilizzate nell'anno 2022

1. Le parti si impegnano a destinare la somma complessiva pari ad euro 54.094.794,00 per lo svolgimento dei progetti di produttività e di miglioramento dei servizi culturali ed amministrativi resi all'utenza, anche in relazione alle misure correlate alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come di seguito rispettivamente specificata:
- a) euro 24.453.777,00 a lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione, di cui al punto A7) della scheda FRD (all.1) (disponibilità presenti sul Fondo Risorse Decentrate A.F. 2023)
 - b) euro 29.641.017,00 a lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione, di cui al punto B1) della scheda FRD (all.1) (risorse Fondo Risorse Decentrate non utilizzate A.F. 2022).
2. Le risorse economiche relative all'istituto in parola sono destinate ai trattamenti economici correlati alla performance individuale, di cui all'art. 50, comma 2, lett. b) del CCNL 2019-2021.
3. Le attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dei servizi culturali ed amministrativi resi all'utenza sono individuate dall'Amministrazione.
4. I progetti in parola - relativamente a quanto previsto dall'art. 7, comma 6, lett. b) del CCNL 2019-2021 - sono svolti previa contrattazione integrativa di sede territoriale entro 45 giorni dalla pubblicazione della circolare della Direzione generale Bilancio, con la quale si assegna il budget di sede.
5. Al fine di determinare il budget di sede da assegnare a ciascun Istituto, il calcolo sarà effettuato sulla base del numero dei dipendenti effettivamente presenti alla data di sottoscrizione dell'accordo definitivo.



Ministero della cultura
Direzione generale Organizzazione

Servizio II

6. La partecipazione al progetto è su base volontaria. L'attività progettuale si svolge durante l'ordinaria prestazione lavorativa, anche in modalità agile, in linea con la normativa vigente.
7. Il progetto ha una durata di almeno tre mesi decorrenti dall'approvazione degli organi di controllo dell'accordo definitivo stipulato in sede locale.
8. I criteri di erogazione del compenso accessorio al personale che contribuisce alle attività e al raggiungimento degli obiettivi, così come individuati nei singoli Progetti di produttività e di miglioramento dei servizi culturali ed amministrativi resi all'utenza, sono adeguati in sede locale, ai sensi dall'art. 7, comma 6, lett. b) del CCNL 2019-2021, a quanto definito a livello nazionale tenuto conto del livello di conseguimento degli obiettivi prefissati in relazione ai comportamenti professionali e organizzativi posti in essere, nonché del grado di partecipazione al progetto e del grado di responsabilità.
9. In applicazione degli artt. 50, comma 2, lett. b) del CCNL 2019-2021 e 78 del CCNL 2016-2018, è attribuita fino al dieci per cento dei dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate nell'ambito dello svolgimento dei progetti una maggiorazione del premio individuale pari al trenta per cento del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente. È rimandata alla contrattazione integrativa di sede territoriale l'individuazione della specifica quota del personale beneficiario della suddetta maggiorazione.
10. I Capi degli Istituti sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi individuati in sede locale ai fini della realizzazione dei progetti.
11. Le verifiche finali, circa il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dei servizi culturali ed amministrativi resi dall'Amministrazione all'utenza da parte del singolo dipendente, sono effettuate dai Capi degli Istituti in sede locale, previa attivazione delle forme di partecipazione sindacale previste.
12. Il compenso al personale che partecipa al Progetto in parola sarà corrisposto - in linea con i criteri individuati dal D.M. 9 dicembre 2010, recante "*Sistema di Misurazione e valutazione della performance del Ministero*" in attuazione di quanto previsto a livello generale dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 - previa verifica del Capo di Istituto, in base alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano Integrativo di Attività e Organizzazione per il triennio 2023 - 2025 del Ministero ed al punteggio attribuito ai comportamenti organizzativi e professionali, nonché al grado di responsabilità e al grado di partecipazione.
13. Il Capo di Istituto, ai fini della liquidazione delle somme a seguito della conclusione del progetto, è tenuto a predisporre ed allegare la scheda prevista dal Sistema di Misurazione e valutazione della performance del Ministero.

Articolo 8

Progetti Direzione generale Bilancio e Direzione generale Organizzazione.

L'importo complessivo pari ad euro 281.600,00 di cui al punto A8) della scheda FRD (all.1) è destinato al finanziamento di un Progetto per l'ottimizzazione delle attività amministrative di carattere straordinario correlate alla gestione del personale, svolte dal personale della Direzione generale Bilancio e della Direzione generale Organizzazione. In Particolare tale importo è così ripartito:



Ministero della cultura
Direzione generale Organizzazione
Servizio II

ISTITUTO	UNITA' DI PERSONALE	IMPORTO LORDO DIPENDENTE	IMPORTO LORDO AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	40	53.052,00 €	70.400,00 €
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	120	159.156,00 €	211.200,00 €
TOTALE	160	212.208,00 €	281.600,00 €

1. Le risorse economiche relative all'istituto in parola sono destinate ai trattamenti economici correlati alla performance individuale, di cui all'art. 50, comma 2, lett. b) del CCNL 2019-2021.
2. Le attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi del progetto sono individuate dall'Amministrazione.
3. I progetti in parola - relativamente a quanto previsto dall'art. 7, comma 6, lett. b) del CCNL 2019-2021 - sono svolti previa contrattazione integrativa di sede territoriale di ciascuna Direzione generale.
4. La partecipazione al progetto è su base volontaria. L'attività progettuale si svolge durante l'ordinaria prestazione lavorativa, anche in modalità agile, in linea con la normativa vigente.
5. Il progetto ha una durata di almeno tre mesi decorrenti dall'approvazione degli organi di controllo dell'accordo definitivo stipulato in sede locale.
6. I criteri di erogazione del compenso accessorio al personale che contribuisce alle attività e al raggiungimento degli obiettivi, così come individuati nei singoli progetti, sono adeguati in sede locale, ai sensi dell'art. 7, comma 6, lett. b) del CCNL 2019-2021, a quanto definito a livello nazionale tenuto conto del livello di conseguimento degli obiettivi prefissati in relazione ai comportamenti professionali e organizzativi posti in essere, nonché del grado di partecipazione al progetto e del grado di responsabilità.
7. In applicazione degli artt. 50, comma 2, lett. b) del CCNL 2019-2021 e 78 del CCNL 2016-2018, è attribuita fino al dieci per cento dei dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate nell'ambito dello svolgimento dei progetti una maggiorazione del premio individuale pari al trenta per cento del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente. È rimandata alla contrattazione integrativa di sede territoriale l'individuazione della specifica quota del personale beneficiario della suddetta maggiorazione.
8. Il Direttore generale Organizzazione e il Direttore generale Bilancio sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi individuati in sede locale ai fini della realizzazione dei rispettivi progetti.
9. Le verifiche finali, circa il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dei servizi culturali ed amministrativi resi dall'Amministrazione all'utenza da parte del singolo dipendente, sono effettuate dal Direttore generale Organizzazione e dal Direttore generale Bilancio in sede locale, previa attivazione delle forme di partecipazione sindacale previste.
10. Il compenso al personale che partecipa al Progetto in parola è corrisposto - in linea con i criteri individuati dal D.M. 9 dicembre 2010, recante "*Sistema di Misurazione e valutazione della performance del Ministero*" in attuazione di quanto previsto a livello generale dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 - previa verifica del Capo di Istituto, in base alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano Integrativo di Attività



Ministero della cultura
Direzione generale Organizzazione

Servizio II

e Organizzazione per il triennio 2023 - 2025 del Ministero ed al punteggio attribuito ai comportamenti organizzativi e professionali, nonché al grado di responsabilità e al grado di partecipazione.

11. Il Direttore generale Organizzazione e del Direttore generale Bilancio, ai fini della liquidazione delle somme a seguito della conclusione dei rispettivi Progetti, sono tenuti per quanto di competenza a predisporre ed allegare la scheda prevista dal Sistema di Misurazione e valutazione della performance del Ministero.

Articolo 9

Progetto riorganizzazione

1. L'importo complessivo, pari ad euro 600.000,00 di cui al punto A10) della scheda FRD (all.1), è destinato al finanziamento del Progetto volto ad ottimizzare le attività amministrative di carattere straordinario correlata alla digitalizzazione e al processo di riorganizzazione del Ministero, di cui al d.p.c.m. 123/2021. Nello specifico, il predetto importo è così ripartito:

- a) euro 348.480,00 per i progetti degli Istituti sottoelencati:

ISTITUTO	UNITA' DI PERSONALE	IMPORTO LORDO DIPENDENTE	IMPORTO LORDO AMMINISTRAZIONE
SEGRETARIATO GENERALE	80	106.104,00 €	140.800,00 €
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO	68	90.188,00 €	119.680,00 €
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	50	66.315,00 €	88.000,00 €
TOTALE	198	262.607,00 €	348.480,00 €

- b) euro 251.520,00 da destinare ai progetti di altri Istituti. A tal proposito, le Parti si impegnano a definire, con successivo accordo in sede di contrattazione nazionale, i relativi criteri di attribuzione.
2. Le risorse economiche di cui alla lettera a) del comma 1 sono destinate ai trattamenti economici correlati alla performance individuale, di cui all'art. 50, comma 2, lett. b) del CCNL 2019-2021.
3. Le attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi di ciascun progetto di cui alla lettera a) del comma 1 sono individuate dall'Amministrazione.
4. Ciascun progetto di cui alla lettera a) del comma 1 - relativamente a quanto previsto dall'art. 7, comma 6, lett. b) del CCNL 2019-2021 - è svolto previa contrattazione integrativa di sede territoriale.
5. La partecipazione al progetto di cui alla lettera a) del comma 1 è su base volontaria. L'attività progettuale si svolge durante l'ordinaria prestazione lavorativa, anche in modalità agile, in linea con la normativa vigente.
6. Il progetto di cui alla lettera a) del comma 1 ha una durata di almeno tre mesi decorrenti dall'approvazione degli organi di controllo dell'accordo definitivo stipulato in sede locale.
7. I criteri di erogazione del compenso accessorio al personale che contribuisce alle attività e al raggiungimento degli obiettivi, così come individuati nei singoli progetti di cui alla lettera a) del comma 1



Ministero della cultura
Direzione generale Organizzazione

Servizio II

sono adeguati in sede locale, ai sensi dell' art. 7, comma 6, lett. b) del CCNL 2019-2021, a quanto definito a livello nazionale tenuto conto del livello di conseguimento degli obiettivi prefissati in relazione ai comportamenti professionali e organizzativi posti in essere, nonché del grado di partecipazione al progetto e del grado di responsabilità.

8. In applicazione degli artt. 50, comma 2, lett. b) del CCNL 2019-2021 e 78 del CCNL 2016-2018, è attribuita fino al dieci per cento dei dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate nell'ambito dello svolgimento dei progetti di cui alla lettera a) del comma 1 una maggiorazione del premio individuale pari al trenta per cento del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente. È rimandata alla contrattazione integrativa di sede territoriale l'individuazione della specifica quota del personale beneficiario della suddetta maggiorazione.
9. I Capi degli Istituti sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi individuati in sede locale ai fini della realizzazione dei rispettivi progetti di cui alla lettera a) del comma 1.
10. Le verifiche finali, circa il conseguimento degli obiettivi dei progetti di cui alla lettera a) del comma 1, sono effettuate dai Capi degli Istituti in sede locale, previa attivazione delle forme di partecipazione sindacale previste.
11. Il compenso al personale che partecipa al progetto di cui alla lettera a) del comma 1 sarà corrisposto - in linea con i criteri individuati dal D.M. 9 dicembre 2010, recante "*Sistema di Misurazione e valutazione della performance del Ministero*" in attuazione di quanto previsto a livello generale dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 - previa verifica del Capo di Istituto, in base alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi fissati Piano Integrativo di Attività e Organizzazione per il triennio 2023 - 2025 del Ministero ed al punteggio attribuito ai comportamenti organizzativi e professionali, nonché al grado di responsabilità e al grado di partecipazione.
12. Il Capo di Istituto, ai fini della liquidazione delle somme a seguito della conclusione dei rispettivi progetti di cui alla lettera a) del comma 1, è tenuto a predisporre ed allegare la scheda prevista dal Sistema di Misurazione e valutazione della performance del Ministero.

Articolo 10

Progressioni economiche all'interno delle aree

1. Le Parti destinano, ai sensi dell'art. 50, comma 2, lett. f) del CCNL 2019-2021, una somma pari ad euro 10.000.000,00 di cui al punto A11) della scheda FRD (all.1), per la procedura selettiva di progressioni economiche all'interno delle aree, al fine di remunerare - mediante l'attribuzione di apposito differenziale stipendiale, così come specificato nella tabella 1 del CCNL 2019-2021 - il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dal personale nello svolgimento delle funzioni proprie, nell'ambito dell'area e della famiglia professionale di appartenenza.
2. Le Parti si impegnano a definire, con successivo accordo in sede di contrattazione nazionale, i criteri di cui all'art. 7, comma 6, lett. c1) del CCNL 2019-2021.



Ministero della cultura
Direzione generale Organizzazione

Servizio II

Articolo 11

Contratti e convenzioni in conto terzi

1. Le risorse pari ad euro 5.000.0000,00 di cui al punto C1) della scheda FRD (all.1), sono destinate alla remunerazione delle attività eseguite nell'ambito di contratti e convenzioni in conto terzi finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti in occasione di manifestazioni ed eventi culturali o altri eventi autorizzati nei siti gestiti dal Ministero, in coerenza con i fini istituzionali. Le predette somme, sulla scorta delle comunicazioni mensili degli Istituti riguardanti gli eventi realizzati e i versamenti effettuati dai terzi concessionari alla Direzione generale Bilancio, saranno riassegnate solo a seguito di riscontro delle quietanze dei versamenti in conto entrata sul capo 29, capitolo 2584, art. 21. Si precisa, infine, che nel caso in cui i versamenti effettuati nel corso dell'anno saranno inferiori allo stanziamento, la differenza costituirà economia di bilancio ovvero nel caso in cui i suddetti versamenti saranno maggiori rispetto allo stanziamento, la differenza sarà oggetto di richiesta di riassegnazione sui capitoli stipendiali.
2. Le prestazioni in conto terzi sono retribuite, in tutto il territorio nazionale con un compenso orario, a lordo di tutti gli oneri, previsto nella seguente fascia:
 - da € 15,00 al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione a € 70,00 al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione.
3. Il compenso è determinato in sede di contrattazione locale d'Istituto avendo riguardo al periodo in cui è resa la prestazione e all'area di appartenenza:
 - giornata feriale;
 - giornata festiva;
 - orario diurno;
 - orario notturno (dalle ore 22.00 alle ore 06.00);
 - area di appartenenza.
4. Le risorse economiche relative all'istituto in parola sono destinate ai compensi riconosciuti ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 50, comma 2, lett. j) del CCNL 2019-2021.

Articolo 12

Trattamento economico del personale di cui all'art. 11 CCNL 2019-2021

1. Le Parti si impegnano a destinare la somma complessiva pari ad euro 52.000,00 di cui al punto A12) della scheda FRD (all.1), per la corresponsione del trattamento economico del personale in distacco sindacale, ai sensi dell'art. 11 del CCNL 2019-2021.
2. La percentuale dell'elemento di garanzia della retribuzione previsto per il predetto personale in distacco sindacale è fissata al 90% delle voci retributive conseguite dall'interessato nell'ultimo anno solare di servizio che precede l'attivazione del distacco, corrisposte a carico del Fondo risorse decentrate, con esclusione delle voci di cui all'art. 50, comma 2, lett. c), d), h), i) e j) del CCNL 2019-2021, eccezion fatta per i compensi incentivanti di cui alla legge n. 88 del 1989.
3. Per i distacchi in corso alla data in vigore del CCNL 2019-2021, la cui attivazione sia avvenuta prima dell'anno 2019, la percentuale di cui al comma precedente è applicata al valore medio delle voci retributive



Ministero della cultura
Direzione generale Organizzazione

Servizio II

meglio specificate al comma precedente corrisposte a carico del Fondo risorse decentrate A.F. 2018, pari ad euro 2.219,66 lordo amministrazione.

Articolo 13

Norme finali

1. Gli eventuali risparmi derivanti dalla corresponsione dalle indennità di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e 12 del presente accordo saranno attribuiti al Fondo Risorse Decentrate A.F. 2024 e risorse non utilizzate nell'anno 2023.
2. Le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione, anche in fase di assestamento di bilancio 2023, incideranno sui Progetti di miglioramento dei servizi culturali ed amministrativi resi dall'Amministrazione all'utenza per l'anno 2023 di cui all'art.7 della presente ipotesi di accordo.

Roma,

PER L'AMMINISTRAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE
ORGANIZZAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE BILANCIO

IL DIRETTORE GENERALE
EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI
CULTURALI

IL DIRETTORE GENERALE
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO

IL DIRETTORE GENERALE SICUREZZA
DEL PATRIMONIO CULTURALE

IL DIRETTORE GENERALE CREATIVITA'
CONTEMPORANEA

IL DIRETTORE GENERALE SPETTACOLO

PER LE OO.SS

UIL PA

FP CGIL

CISL FP

FLP

CONFSAL/UNSA

USB PI

CONFINTESA FP



Ministero della cultura
Direzione generale Organizzazione

Servizio II

IL DIRETTORE GENERALE CINEMA E
AUDIOVISIVO

IL DIRETTORE GENERALE MUSEI

IL DIRETTORE GENERALE ARCHIVI

IL DIRETTORE GENERALE
BIBLIOTECHE
E DIRITTO D'AUTORE

BOZZA